



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 10 del Consiglio comunale

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, della nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
12. Wolf Marco - Consigliere Comunale
13. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
14. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
15. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Brendolise Silvia, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Lira Manuel**.

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, della nota integrativa al bilancio e piano degli indicatori di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Visto a riguardo il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, che prevede come *"In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga"*

anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data".

Visto che con decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022.

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 27 maggio 2021 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Preso atto che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 31.01.2022 sono state approvate le tariffe per il "Servizio di acquedotto pubblico" aventi decorrenza dal 01 gennaio 2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 4 di data 31.01.2022 sono state approvate le tariffe per il "Servizio di fognatura pubblica" aventi decorrenza dal 01 gennaio 2022;
- preso atto che le aliquote, le deduzioni e detrazioni relative all'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) per l'anno d'imposta 2022 sono quelle approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 di data 25 febbraio 2021.

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Considerato che lo schema di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi da perseguire per gli anni 2022-2024.

Dato atto che:

- ✓ la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 104 di data 29 dicembre 2021 ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- ✓ la Giunta Comunale, con la suddetta deliberazione ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- ✓ il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 4 gennaio 2022;
- ✓ il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 246 del 19 gennaio 2022);

- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 5834 di data 30 dicembre 2021.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015, ed allegato, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori di bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato al bilancio 2022/2024, comprendente i parametri obiettivi di cui al D.M. 28/12/2018, aggiornati al rendiconto 2020.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024.

Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 di data 29 dicembre 2017, ed in particolare l'articolo 9 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.20000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm. ed ii.;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e, di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 e astenuti n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati a inizio seduta

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (Allegato A);
- 2) DI APPROVARE il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato B) e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	487.500,00	482.500,00	482.500,00

TITOLO II- Trasferimenti correnti	416.104,93	382.628,13	382.628,13
TITOLO III - Extratributarie	463.547,07	456.405,87	456.405,87
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	620.928,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	733.000,00	733.000,00	733.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.021.080,00	2.354.534,00	2.354.534,00

PARTE SPESA	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
Titolo I - Spese correnti	1.336.336,85	1.290.718,85	1.290.718,85
Titolo II- Spese in conto capitale	620.928,00	0,00	0,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	30.815,15	30.815,15	30.815,15
Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	733.000,00	733.000,00	733.000,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.021.080,00	2.354.534,00	2.354.534,00

- 3) DI APPROVARE la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Allegato C);
- 4) DI APPROVARE il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022/2024, comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (allegato D);
- 5) DI DARE ATTO che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 246 del 19 gennaio 2022;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
- 8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 deve essere trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/05/2016 e successivi aggiornamenti. L'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del D.Lgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti. Gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici e il piano degli indicatori e dei risultati attesi del comune di Castelnuovo sono stati trasmessi il 17 gennaio 2022, giusta ricevuta di acquisizione prot. n. 7784, n. 7782 e il 18 gennaio 2022 prot. n. 8494.

- 7) CON n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, allo scopo di consentire quanto prima l'operatività della gestione del nuovo bilancio.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.